

N. R.G. 2511/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE - VG

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA ex art. 19 c. 3 CCI

Il Giudice dott. Paolo Gilotta,

Visto il ricorso in data 7.06.2024 per conferma delle misure protettive nr. RG 2511/2024 presentato da:

ACG - SPA (c.f.02519540393), avente sede legale in Ravenna – Fornace Zarattini, Via Aldo Pagani 1, con il patrocinio dell'avv. FANTI FABRIZIO, con studio in Cesena (FC), via G. Bovio 48;

RICORRENTE

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, nel cui circondario è stabilito il c.d. c.o.m.i. della ricorrente, ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 CCI;

ritenuta, in via sommaria, la tempestività del ricorso, in quanto apparentemente presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di nomina dell'esperto e delle sua accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 1 e co. 3 CCI; sul punto, nonostante la richiesta inoltrata alla ricorrente, si segnala che difetta l'allegazione di una visura aggiornata dalla quale evincere la pubblicazione anzidetta, sicché essa **deve essere depositata nel termine di gg. 5 dalla comunicazione del presente provvedimento;**

rilevato che al ricorso è stata allegata la dichiarazione di accettazione dell'esperto dott. Federico Giordani;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta all'art. 19, 2° comma CCI, in relazione alla quale si rileva l'assenza del bilancio per l'esercizio 2023, **che deve essere accluso nel termine di gg. 5 dalla comunicazione del presente decreto;**

rilevato che il ricorso chiede la conferma *erga omnes* delle misure protettive, onde la necessità di indicare idonee forme di notificazione ex art. 151 c.p.c.;

rilevato che il ricorso richiede, altresì, la concessione di misure cautelari, verso alcuni istituti di credito, elencati a pag. 26 del ricorso, volte a inibire l'estinzione *“in qualsiasi forma contrattuale prevista ed in genere mediante azioni volte al rientro dalle esposizioni, della propria posizione creditoria verso ACG s.p.a. per effetto delle operazioni di anticipo fatture (sulla base dei contratti descritti in narrativa e listati nell'allegato 32), quale esistente alla data odierna sia in conseguenza dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione che, più in generale, per effetto di compensazione, se non in accordo con la ricorrente, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti, disponendo altresì il divieto di escutere fideiussioni”*; nonché volte a inibire ai creditori l'elevazione di protesti; a inibire a AR.CO LAVORI s.c.c. *“di estinguere, mediante azioni volte al rientro dalle proprie esposizioni e comunque, più in generale, per effetto di compensazione sulla base del Regolamento Consortile (all. 31), se non in accordo con la ricorrente, proprie esposizioni creditorie nei confronti di ACG s.p.a. con il debito nei confronti di quest'ultima per il c.d. “fondo salva consorzio”*.

ritenuto doversi prevedere forme di trattazione “da remoto” del presente procedimento, secondo la preferenza espressa dal Legislatore all’art. 19 c. 3 CCI

FISSA

l'udienza del **6.08.2024 ore 10:00** e ss, per la comparazione delle parti e dell'esperto, riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio;

DISPONE che l’udienza sia tenuta mediante lo strumento di videoconferenza denominato “Teams” di Microsoft, di cui al link di seguito riportato, idoneo all’accesso alla stanza virtuale del giudice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU0YjM2ZDctMDViZS00YzJILThlNGMtOThlMWQ1YTk3N2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

(seguono in calce al presente provvedimento le istruzioni operative per l’accesso)

ORDINA alla parte ricorrente di notificare nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, secondo le seguenti modalità:

- Via *pec* o, in caso di impossibilità, nelle forme ordinarie ex artt, 137 e ss. c.p.c., quanto all’esperto, ai primi venti creditori per ammontare come indicati nell’elenco sub all. 13, nonché quanto ai creditori interessati dalle misure cautelari e al creditore VIRIDIA;
- Tramite pubblicazione nel sito internet della ricorrente, con modalità grafiche tali da garantire l’immediata percettibilità, quanto a tutti gli altri creditori.

AVVISA che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari eventualmente in corso, e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

ORDINA alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 3 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate; alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- che i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Ravenna, 17/06/2024

Il Giudice

dott. Paolo Gilotta

All. c.s.

Istruzioni operative per partecipare all'udienza in videoconferenza

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale (se risulta inattivo, basterà incollarlo sulla barra degli indirizzi di navigazione del proprio browser) verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del partecipante, questi dovrà inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso. Si raccomanda ai partecipanti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

L'udienza sarà preceduta, in un tempo che si stima inferiore ai 30 minuti, dall'appello dei presenti, ai fini della formazione del verbale e della sua intestazione; si raccomanda di tenere il microfono e la funzione video spenti, salvo riattivarli se interpellati o nel caso si debba interloquire.